



CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI ATTREZZATURE E BENI MOBILI

Macchine alimentari srl con sede legale in via settembrini n. 13 20020 Lainate (MI)
P. iva n. **09603360968** telefono: +39 **02 93309922** Mail: PEC: macchinealimentarisrl@pec.srl
rappresentata dal suo amministratore Francesco Marrocchino domiciliato in via Bernini n. 30
in 27045 Casteggio (PV) che dichiara di agire in quest'atto nella sua veste di Amministratore
come di **seguito nominato la concedente.**

e

Tra

X..... con sede con sede legale
in.....
P. iva n.telefono: +39Mail Pec :.....
rappresentata dal suo amministratore domiciliato in
che dichiara di agire in quest'atto nella sua veste di Amministratore come di seguito nominato
Utilizzatore .

Premesso che:

**la Concedente è titolare del diritto di proprietà sulle attrezzature e sui beni mobili
dettagliatamente indicati nell'inventario in allegato A (Inventario)
che dichiara di concedere l'attrezzatura a noleggio all'utilizzatore.**

L' utilizzatore nell'ambito del proprio oggetto sociale prevede lo svolgimento della attività di
preparazione e somministrazione di prodotti alimentari che si intende di commercializzare dei
prodotti alimentari nei locali dell'esercizio aperti al pubblico)

**L'utilizzatore dichiara e accetta di noleggiare l'attrezzatura dal concedente destinate al
proprio oggetto sociale per la preparazione e somministrazione di prodotti alimentari.**

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

le Parti, come rappresentate in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 : Oggetto e durata del contratto.

La Concedente concede in noleggio all'utilizzatore che accetta i beni meglio individuati
nell'inventario che si allega al presente contratto **allegato A**

Il presente contratto prende inizio alla data del e dura sino al A
tal fine al momento della consegna dei beni della attrezzatura l'utilizzatore dovrà essere
presente o nominare un responsabile per l'accettazione dei beni .

Articolo 2 : Modalità di utilizzazione. e obblighi dell'Utilizzatore :

Al momento della consegna l'utilizzatore si farà garante delle attrezzature consegnategli a noleggio e assume i seguenti obblighi:

- a) Servirsi dei beni esclusivamente per le attività di preparazione e somministrazione di prodotti alimentari ed a custodire i medesimi con la diligenza del buon padre di famiglia.
- b) Impiegare, nella conduzione dei beni, personale debitamente qualificato ed addestrato;

Ad osservare e far osservare le prescrizioni riportate sui manuali d'uso nonché sugli altri documenti che accompagnano i beni;

- c) Osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento, di qualsiasi provenienza, nonché gli ordini della Pubblica Autorità e degli Enti locali aventi competenza, per qualsiasi ragione, l'attrezzatura nel quale i beni sono destinati ad operare o sull'attività che per il loro tramite è esercitata;
- f) Utilizzare fonti di alimentazione, materiale di consumo, materiale di pulizia del tipo indicato dalla Concedente o comunque del tipo prescritto;
- g) Compiere con regolarità le operazioni di pulizia e manutenzione semestrale dalle prescrizioni d'uso dei beni, a segnalare alla Concedente prontamente l'insorgenza di guasti o malfunzionamenti di qualsiasi tipo, ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

Assicurazione del Materiale. L'utilizzatore ha l'obbligo di assicurare, presso una primaria compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata della locazione, con polizza "All Risks" il Materiale che ne forma oggetto con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino del Materiale colpito dal sinistro. Il contratto di assicurazione dovrà contenere espressamente una clausola di vincolo a favore del concedente, la quale dovrà essere l'unica beneficiaria dell'eventuale indennizzo e/o risarcimento eventualmente liquidato dalla compagnia assicurativa, potendo altresì trattare con la compagnia medesima, accettare o rifiutare l'indennizzo proposto ovvero agire contro i terzi danneggiati. Resta inteso che in caso di mancato indennizzo da parte della compagnia assicurativa scelta dal conduttore, questi dovrà provvedere a proprie spese al ripristino o alla riparazione del materiale danneggiato. In caso di danni derivanti da sinistro, il cui indennizzo dovrà essere pagato dalla compagnia di assicurazione o da terzi, qualora l'utilizzatore abbia provveduto a sostituire a proprie spese il materiale danneggiato, avrà diritto a percepire l'indennizzo assicurativo o il risarcimento del danno da parte del terzo. In tale ipotesi, il concedente trasferirà all'utilizzatore gli eventuali indennizzi ricevuti dalla compagnia di assicurazione o da terzi in relazione ai sinistri medesimi. In alternativa, o fino al giorno in cui l'utilizzatore non provvederà ad inviare al concedente la copia della polizza assicurativa stipulata in proprio - e comunque entro 30 giorni dalla firma del contratto.

Articoli 3: Restituzione dei beni.

L'**utilizzatore** si obbliga a restituire i beni all'estinzione del rapporto derivante dal presente contratto da qualunque causa essa dipenda -nelle stesse condizioni in cui essi sono state inizialmente consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso consentito.

L'utilizzatore dovrà riconsegnare la medesima attrezzatura alla data convenuta nel presente contratto. Al momento della restituzione della merce l'utilizzatore dovrà riconsegnare il modulo verbale di consegna dell'attrezzatura, dal quale dovrà risultare tutta la merce consegnata in precedenza, che viene resa integralmente, (in caso contrario, quale merce non viene resa perché smarrita o rotta l'utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al concedente il prezzo di riacquisto della stessa merce un base al prezzo del produttore.) alla consegna della merce elencata nel modulo dovrà pertanto essere verificata, al momento della restituzione, da un incaricato del concedente che controfirmerà, congiuntamente all'utilizzatore, detto modulo che farà fede, al riguardo, tra le parti.

Articolo 4 : Canoni. di locazione e deposito cauzionale

- Noleggio 48 mensilità€+ iva totale.....
- Decorrenza dal.....al.....

Pagamenti e spese e commissioni solo per noleggio lungo termine :

Il canone sarà pagato in rate mensili anticipate, a mezzo R.I.D. entro il giorno il 10 di ogni mese. Resta sin d'ora espressamente convenuto che la mora nel pagamento anche di una sola rata mensile da parte dell'Utilizzatrice determina l'obbligo di riconoscere alla concedente gli interessi di mora, dal giorno di scadenza a quello del saldo, nella misura prevista è determinato sulla base del Tasso di riferimento BCE maggiorato di 7 punti.

Le spese di istruttoria da corrispondere una tantum sono di € 175,00 + IVA;

Deposito cauzionale

Il concedente richiede all'utilizzatore il deposito cauzionale pari ai canoni di locazione concordati, l'importo di questo deposito varia a seconda del gruppo delle mensilità concordati.

- l'importo cauzionale per il noleggio della attrezzatura **e pari a 5 mensilità**
- con il valore di €

I tempi e rilascio del deposito cauzionale il deposito cauzionale dovranno essere versati tassativamente entro la data prevista dal contratto noleggio se non almeno 7 giorni prima della data di consegna dei beni.

Il deposito cauzionale sarà restituito a fine noleggio dopo la riconsegna dei beni non oltre 30 giorni, dedotte le eventuali spese di riparazione danni ed ultimati gli incassi degli importi dovuti.

Opzione di riscatto dei beni :

L'opzione di riscatto consiste nella facoltà che l'utilizzatore 8 mesi prima del termine di questo contratto di noleggio l'utilizzatore a la facoltà di acquistare la proprietà dei beni con il valore del deposito cauzionale versato anticipatamente.

Articolo 5: Manutenzione.

L'utilizzatore si obbliga a custodire ed utilizzare i beni con la necessaria diligenza e secondo la destinazione e le prescrizioni del fabbricante e/ o del concedente, mantenendolo funzionante e provvedendo alla sua manutenzione nel pieno rispetto delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro che, in quanto datore di lavoro, dichiara di ben conoscere ed applicare; a curarne la conservazione servendosene per l'uso proprio, senza apportare modifiche, innovazioni, addizioni o migliorie di qualunque genere che non siano state autorizzate dal concedente.

Le spese necessarie per la manutenzione ed il ripristino del funzionamento, sono ad esclusivo carico del concedente. Mentre sono escluse quelle le parti di ricambio, che sono a carico dell'utilizzatore.

Articolo 6: Responsabilità dell'Utilizzatrice.

L'Utilizzatore assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dalla detenzione e dall'impiego dei beni, dal momento della consegna e sino alla loro restituzione, assumendo in tale periodo la veste di custode degli stessi.

L'utilizzatore si impegna a confermare una polizza assicurativa dei beni di attrezzatura.

L'utilizzatore si impegna a comunicare alla locatrice - entro tre giorni dalla conoscenza dell'evento - qualsiasi sinistro, malfunzionamento, danneggiamento, perdita, furto, smarrimento e quant'altro relativo ai beni di locazione, attraverso l'invio di una comunicazione scritta e/o della copia dell'eventuale denuncia di sinistro.

Nel caso di sostituzione totale o parziale dei beni oggetto di locazione conseguente a sinistri o malfunzionamenti, la concedente provvederà direttamente al loro ripristino e sostituzione fermo restando che rimarranno comunque a carico dell'utilizzatore tutte le spese conseguenti che risultino parzialmente o integralmente non indennizzabili dalla polizza assicurativa stipulata e non rientranti negli interventi in c/garanzia.

Articolo 7: Rapporti con i terzi è obbligo di denuncia, tutela della proprietà. l' utilizzatore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto al concedente, a mezzo di raccomandata a. r.,anticipata via mail Pec, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione al Materiale. In particolare, l'utilizzatore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sul materiale ovvero sull'immobile in cui il materiale è collocato, inviando al concedente il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito ed indicando il nome e l'indirizzo del creditore procedente. Le spese e gli

oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del l' utilizzatore .

Articolo 8: Divieto di subnoleggio e sub comodato.

- Resta sin d'ora inteso che i beni non potranno essere concessi in subnoleggio, subcomodato o custodia a terzi, né spostati dal luogo definito di consegna (se non per temporanee ragioni di riparazione). Utilizzatrice si impegna a comunicare, prima e per iscritto al Concedente, l'eventuale trasloco dei suddetti beni dai locali definiti nel verbale è Luogo di consegna.

Articolo 9: Clausola risolutiva espressa è obbligazioni della Concedente

Le parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 1456 che il presente contratto è risolto per fatto e colpa dell'Utilizzatrice, ove si verificano i seguenti fatti o siano tenuti i seguenti comportamenti:

* Uso improprio o non consentito dei beni, impiego di personale non debitamente qualificato ed addestrato, inosservanza o procurata inosservanza delle prescrizioni riportate sui manuali * Omessa tempestiva segnalazione di guasti o malfunzionamenti dei beni. -*Mora nel pagamento del canone mensile quando il ritardo si protragga per oltre trenta giorni. -*Omissioni, mancanze o inadempimenti all'obbligazione di manutenzione.* Omessa tempestiva segnalazione di procedure esecutive o cautelari intentate da terzi. * Concessione dei beni a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga.*Mancato pagamento del premio assicurativo e/o mancato rinnovo della polizza assicurativa in essere per la durata del contratto. -*La risoluzione del contratto ai sensi del comma precedente, che è provocata da una dichiarazione della Concedente comunicata a mezzo di lettera raccomandata a.r., obbliga l'Utilizzatrice alla immediata restituzione dei beni e determina la cessazione anticipata del godimento, senza diritto ad alcuna indennità o risarcimento. L'inadempimento all'obbligo di restituzione comporta il pagamento di una penale giornaliera pari ad Euro 200,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno comunque patito dalla concedente. L'utilizzatore fin dal momento della consegna e per tutta la durata della locazione è responsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento dei sistemi di sicurezza. In ogni caso il L'utilizzatore esonera il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell'uso del Materiale e si impegna a manlevarlo dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare per qualsiasi motivo, anche per caso fortuito e/o forza maggiore, in seguito all'acquisto della sua proprietà, nonché, salvo quanto previsto nei precedenti art. Art. in ordine a qualsiasi ipotesi di mancato godimento totale o parziale dello stesso in qualsiasi periodo della locazione si verificano, quale che sia la causa di tali eventi, accollandosi, pertanto, i relativi rischi. l'utilizzatore dichiara inoltre che il Materiale non lede diritti di terzi, anche con riguardo alla tutela delle opere dell'ingegno(brevetti, licenze, ecc.) ed esonera quindi il concedente da ogni responsabilità, manlevandolo da ogni richiesta da parte di chiunque.

Articolo 10: Disposizioni di chiusura.

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Qualunque modifica al presente contratto deve farsi, a pena di nullità, in forma scritta. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, come per esempio quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, integrazione, rescissione, annullamento, risoluzione, sono devolute alla competenza

esclusiva del Foro di Milano .Si allegano al presente contratto, debitamente sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:

A : Inventario

B: Verbale, Bolla è Luogo di consegna.

C: Polizza assicurativa dei Beni.

La Concedente macchine alimentari srl

L'Utilizzatrice timbro e firma per esteso

Lainate il

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente il contenuto delle clausole di seguito indicate:

Articolo 1 : Oggetto e durata del contratto- Articolo 2 : Modalità di utilizzazione. Articolo 3 : Restituzione dei beni. Articolo 4 :Canone. di locazione. Articolo 5: Manutenzione. Articolo 6: Responsabilità dell'Utilizzatrice. Articolo 7: Rapporti con i terzi. Articolo 8:Divieto di subnoleggio e sub comodato. Articolo 9: Clausola risolutiva espressa è obbligazioni della Concedente Articolo 10: Disposizioni di chiusura.

La Concedente.....

L'Utilizzatrice.....